



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 28**

Riunione del 06 febbraio 2013

**22.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **Grotto Cristina** n.q. di Presidente pro-tempore;
- **Elpis Volley A.S.D.** in persona del Presidente pro-tempore;

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai – Presidente  
- Avv. Claudio Zander - Componente  
- Avv. Antonio Amato – Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **GROTTO Cristina:** *“Per aver il sodalizio Elpis Volley dalla medesima rappresentato nella carica di Presidente pro tempore, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Federale, 2, 17, 19, 21, 24 e 28 R.A.T. e 55 R.G., nonché della guida pratica in materia di tesseramento on line in vigore, eseguito in data 20.09.12 il prestito mediante la procedura on line dell'atleta Greta Bassetto dalla Volley Mogliano Veneto alla Elpis Volley A.S.D. per la stagione sportiva 2012-2013 senza aver raccolto le firme della medesima atleta e del genitore esercente la potestà genitoriale nel relativo modulo L così come prescritto dalla normativa vigente in materia”.*
- **Elpis Volley A.S.D.:** *“In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT”*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 06 Febbraio 2013, dove alla presenza del rappresentante della Procura nessuno era presente per gli incolpati.

**La Commissione Giudicante Nazionale**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva degli incolpati;

**OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 22/11/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le Soc. Elpis Volley ASD e Volley Mogliano Veneto, avevano fatto pervenire una richiesta, contestualmente ad altra comunicazione inviata anche dall'atleta, per l'annullamento del prestito dalla Soc. Volley Mogliano Veneto alla Soc. Elpis Volley ASD e nella quale veniva affermato che l'atleta Greta BASSETTO e l'esercente la potestà genitoriale, non avevano mai sottoscritto un modulo di prestito in favore della medesima Elpis Volley ASD.



L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla predetta società, in data 20/09/2012, il prestito *on line* dell'atleta, revocava il prestito dalla Soc. Volley Mogliano Veneto alla Soc. Elpis Volley ASD perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati innanzi alla Procura Federale.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti che ricevono il prestito dell'atleta, l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione possono solo trovare parziale accoglimento, attesa la documentata ed ammessa violazione delle norme che disciplinano il tesseramento *on line*.

Pur tuttavia, questa Commissione, ritiene la condotta posta in essere dagli incolpati assolutamente priva di dolo, in ragione delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento in merito alla iniziale adesione dell'atleta e del genitore al trasferimento in prestito nonché del comportamento collaborativo tenuto dagli incolpati innanzi agli Organi di Giustizia Fipav.

Per le suesposte motivazioni si ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Grotto Cristina la sanzione della ammonizione ed a carico del sodalizio Elpis Volley ASD, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Costanza Acciai

Roma , 27 febbraio 2013